



COMUNE DI MARINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 18 DEL 26-01-2024

- AREA III -

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA 0/24 PER USCITA MEZZI DI CANTIERE NONCHE' LISTITUZIONE DEL DIVIETO TRANSITO AI VEICOLI ED AI PEDONI 0/24, PER LA DURATA DI GIORNI 429 A PARTIRE DAL 29.01.2024, IN C.SO VITTORIA COLONNA NEL TRATTO COMPRESO TRA LINGRESSO A VALLE DEL PARCO COMUNALE "VILLA DESIDERI" ED IL CIVICO 49

Vista l'istanza prot. n. 4096 del 16.01.2024 con la quale la PATELLA S.r.l. U, in qualità di ditta aggiudicataria per l'esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo con adeguamento antincendio per messa in sicurezza e miglioramento sismico L.A. P. Mercuri "Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU" M4C1 INV 3.3 – CIA ES 22 0047 P-CUP F16F22000170003 – CIG A00591EB85, chiede l'occupazione temporanea di suolo pubblico per una superficie di mq 170 in Marino (Rm), c.so Vittoria Colonna per "opere provvisorie – allestimento ponteggi", nonché istituzione del divieto di sosta e di fermata per uscita mezzi cantiere 0/24 per giorni 429 dal 29.01.2024;

Preso atto della Determinazione Dirigenziale Area V[^] prot. gen. n. 4278 del 16.01.2024, con la quale la PATELLA S.r.l. U, in qualità di ditta aggiudicataria per l'esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo con adeguamento antincendio per messa in sicurezza e miglioramento sismico L.A. P. Mercuri è stata autorizzata alla l'occupazione temporanea di suolo pubblico per una superficie di mq 170 in Marino (Rm), c.so Vittoria Colonna per "opere provvisorie – allestimento ponteggi", nonché istituzione del divieto di sosta e di fermata per uscita mezzi cantiere 0/24 per giorni 429 dal 29.01.2024;

Rilevato che per tale occupazione l'intestatario NON è tenuto al pagamento della relativa tassa e degli eventuali emolumenti stabiliti dalla vigente normativa;

Considerato che nella stessa autorizzazione si comunica che l'occupazione di suolo pubblico deve essere effettuata in modo che la circolazione dei veicoli e dei pedoni possa svolgersi agevolmente senza pericolo, conformemente alle prescrizioni del Codice della Strada e delle altre norme in vigore, senza pregiudizio alcuno dei diritti di terzi e fatti salvi gli stessi;

Stante la necessità di consentire quanto richiesto, prevedendo la istituzione del divieto di fermata e di sosta con zona rimozione nell'area interessata per garantire l'esecuzione di quanto sopra indicato;

Preso atto l'occupazione di suolo pubblico ostacolerà parzialmente e temporaneamente sia il transito veicolare che il transito pedonale;

Visto il Regolamento TOSAP n.8/2017 art. 39 comma 2 e art 14 comma 4 lett. c);

Visti gli artt. 5, 7, 37 del D.Lgs 285/92 ed il relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 (T.U.E.L.L);

Visto lo Statuto Comunale:

ORDINA

- LA ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA 0/24 PER USCITA MEZZI DI CANTIERE NONCHE' L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO TRANSITO AI VEICOLI ED AI PEDONI 0/24, PER LA DURATA DI GIORNI 429 A PARTIRE DAL 29.01.2024, IN C.SO VITTORIA COLONNA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INGRESSO A VALLE DEL PARCO COMUNALE "VILLA DESIDERI" ED IL CIVICO 49

PRESCRIVE

- Che il richiedente il presente provvedimento è incaricato, a sua cura e spese, dell'apposizione di idonea segnaletica atta alla istituzione dei divieti imposti nelle fasce orarie indicate ed alla delimitazione dell'area di cantiere nel tratto di strada interessato;
- Che la segnaletica stradale di cui al punto precedente dovrà essere conforme a quanto prescritto dal vigente D.Lgs 285/92 e dal Relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92 e dovrà essere posizionata, nei siti indicati, almeno 48 prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza;
- Che dovrà essere convenientemente occultata tutta la segnaletica stradale eventualmente in contrasto con quanto ordinato con il presente provvedimento;
- Che l'area di cantiere sia conforme alle disposizioni impartite dal MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI con DECRETO 10 luglio 2002 (Pubblicato sulla GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl. Straordinario) "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- Che l'eventuale movimentazione di carichi sospesi insistenti sulla sede stradale dovrà tassativamente avvenire sotto il diretto controllo della ditta esecutrice che provvederà, al bisogno, ad interdire la circolazione veicolare e/o pedonale per il tempo strettamente necessario alla esecuzione delle operazioni;
- che dovranno essere allestiti, protetti ed adeguatamente indicati a percorsi alternativi destinati alla deambulazione dei pedoni;
- Che gli addetti alla esecuzione degli interventi dovranno utilizzare indumenti e vestiario ad alta visibilità;
- Che al termine della occupazione l'area dovrà essere lasciata completamente sgombera da qualsiasi rifiuto, materiale o attrezzatura e dovrà essere completamente pulita;
- Che qualsiasi danno e/o sinistro alle persone e/o alle cose, derivante dalla esecuzione dell'intervento, verrà posto a carico dell'utente che assumerà, all'uopo, la piena responsabilità penale, civile ed amministrativa sollevando e tenendo indenne l'amministrazione concedente;
- Che dovrà essere sempre assicurato e garantito il libero transito dei mezzi di soccorso, ai veicoli espletanti servizi di polizia nonché a quelli adibiti al trasporto di soggetti portatori di handicap;
- Che vengano fatti salvi i diritti dei terzi;
- Che l'autorizzazione rilasciata ha carattere provvisorio e potrà essere revocata, per sopravvenute esigenze, in qualsiasi momento; in tale caso, l'interessato dovrà provvedere a dare immediato corso allo sgombero del suolo pubblico occupato.

Il Comando di Polizia Locale ha facoltà di operare ogni modifica che si rendesse necessaria per garantire i flussi di circolazione in ragione di ogni effettivo evento pregiudizievole della sicurezza viaria cittadina.

L'efficacia del presente provvedimento NON è subordinata al pagamento della T.O.S.A.P. e delle eventuali maggiorazioni previste dall'art. 54 del Reg.to C.C. n. 10 del 31.03.2021, se dovute.

- Ai sensi dell'art.3 co.4 L. n. 241/90 ss.mm.ii., si avverte che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni:
- Al Tribunale Amministrativo regionale ai sensi degli artt. 5 e 29 dell'allegato 1 al D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104.
- In alternativa, entro 120 giorni, è proponibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Funzionario della Polizia Locale
Comm. Claudio BARONCINI

LA PRESENTE ORDINANZA È INDIRIZZATA A:

Al Sig. RUP Arch Carlo COLECCHIA _ pec: scuola@pec.cittametropolitanaroma.it
per notifica

Alla PATELLA SRL U _ pec: patella.srl@pec.it
per notifica

Al Comando P.L. SEDE

per controllo e verifica
Commissariato P.S. Marino _ pec: dipps172.5700@pecps.poliziadistato.it
per conoscenza

Stazione CC. Marino pec: trm23525@pec.carabinieri.it
per conoscenza

Stazione CC. S. Maria delle Mole pec: trm29284@pec.carabinieri.it
per conoscenza

Comando VV.F Marino pec: polomarina.roma@cert.vigilifuoco.it
per conoscenza

Al Sindaco

per conoscenza

Alla segreteria generale

per la raccolta

Abaco _ pec: marino.osap@apacospa.it

per conoscenza

La presente ordinanza viene così sottoscritta:

Data, 26-01-2024

IL DIRIGENTE
- AREA III -
GIULIO BUSSINELLO

*Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale
(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD)*

ORDINANZA -- AREA III -- N. 18 DEL 26-01-2024 -

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

ORDINANZA -- AREA III -- N. 18 DEL 26-01-2024 -

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD